

AVV. PAOLO CANONACO

VIA TARVISIO N. 2 – VIA DELLA POSTA N. 8

00198 ROMA – 20123 MILANO

TEL. 06.64781941-42 - FAX. 06.98939909 - TEL. 02.798802 - FAX. 02.76393490

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONE CALABRIA – CATANZARO

RICORSO

PER MOTIVI AGGIUNTI ai sensi dell'art. 43 C.P.A.

Nel giudizio R.G. n. 323/2019 – SEZIONE SECONDA

Camera di Consiglio 14.05.2019

CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

CON ISTANZA DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex art. 41, comma 4 c.p.a.

PER

La **HORTUS GYMNASIUM SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.**, (P.IVA. 01458760830), con sede in (00198) Roma, alla Via Savoia n. 86, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Dott. Pierluigi Cambi (CMBPLG63H25H501I), nato a Roma il 25.06.1963 (di seguito solo “Hortus”), nella qualità di titolare della domanda n. 54250088389 del 23.11.2016, nell’ambito della procedura di finanziamento di cui all’Avviso PSR CALABRIA 2014-2020 – Misura 4.1, pacchetto aggregato intervento 4.1.1., 4.1.3, 4.1.4 “*investimenti nelle aziende agricole che migliorano la prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende*”, rappresentata e difesa dall’**Avv. Paolo Canonaco** (CNNPLA69S29D086N – PEC: paolo.canonaco@avvocatikosenza.it) ed elettivamente domiciliata in (88100) Catanzaro (CZ) al Largo Pianicello n. 19, presso e nello studio dell’Avv. Elvira Iaccino giusta procura, su foglio separato (**Allegato in calce**) da considerarsi in calce al ricorso R.G. n. 323/2019 notificato il 15.02.2019 e depositato il 04.03.2019.

(Ricorrente)

CONTRO

REGIONE CALABRIA in persona del Presidente della Giunta Regionale della Calabria e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in (88100) Catanzaro (CZ), al Viale Europa Località Germaneto, rappresentata dall’Avv. Nicola Greco (C.F. GRCNCL74E11D086U – PEC avvocato11.cz@pec.regione.calabria.it) dell’Avvocatura Regionale.

(Amministrazione resistente)

REGIONE CALABRIA – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in (88100) Catanzaro (CZ), al Viale Europa Località Germaneto

(Amministrazione aggiudicatrice)

NONCHE'

La **ULIVA SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE** (P.IVA 02649660806 – PEC: uliva@pec.it), con sede in (89134) Reggio Calabria (RC) alla Via Nazionale San Leo n. 66, in persona del legale rappresentante, indicata dalla regione Calabria quale controinteressata sostanziale nella propria memoria di costituzione del 22.03.2019 rispetto alla domanda di Hortus Gymnasium S.A., perché posizionata al n. 398 delle domande ammesse.

ED ANCORA

Tutte le Società risultate ammesse alla valutazione di merito per la finanziabilità della domanda in relazione all'azione misura 4, *sub* misura 4.1., interventi 4.1.1., 4.1.3 e 4.1.4. del PSR Calabria 2014-2020, non specificatamente individuabili ed identificate nel "Elenco delle domande ammesse" (già *Allegato n. 1 ricorso* R.G. n. 323/2019) di cui all'allegato n. A, al decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018 (che qui si impugna) in relazione ai quali si fa istanza di decreto ex art. 41, co. 4 c.p.a., di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al presente ricorso per motivi aggiunti.

(Controinteressati sostanziali)

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMISSIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI

- Del decreto dirigenziale n. **15612** assunto il **18.12.2018** (già *Allegato n. 2 ricorso* R.G. n. 323/2019), e pubblicato in data 19.12.2018 (decreto n. r.g. dip. 1494 assunto il 18.12.2018) di **"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE - ANNUALITÀ 2016"** con riferimento alla Misura 4, *sub* misura 4.1. "*investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende*", interventi 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4. del bando, con riferimento al PSR Calabria 2014/2020, e del relativo allegato, contenenti l'elenco delle domande ammesse (**Allegato A**), con riferimento alla posizione della domanda del ricorrente al n. 290 per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 194.869,65 (contributo ammesso per € 107.178,31), in luogo di quello richiesto dalla Hortus per un importo di spesa pari ad € 1.383.324,00 (contributo richiesto pari ad

€ 760.828,21), il tutto con riferimento all'avviso pubblico allegato al DD. N. 7515 del 29.06.2016 (*già Allegato nn. 3-4 ricorso R.G. n. 323/2019*).

- Del provvedimento di esclusione implicita della domanda n. 54250088389 in titolarità della Hortus Gymnasium (*già Allegato n. 5 ricorso R.G. n. 323/2019*), nella parte relativa alla decurtazione della spesa ammissibile, come esercitato mediante ammissione della ricorrente al minore finanziamento nonché al verbale di riesame della Commissione, ad oggi non conosciuto, in relazione alla domanda di riesame presentata dalla Società ricorrente (*già Allegato n. 6 ricorso R.G. n. 323/2019*), e non ammessa all'ulteriore contributo richiesto di € 653.650,34.
- Dell'avviso pubblico per l'Azione n. 4.1., pacchetto aggregato, interventi nn. 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4. approvato con decreto n. 7515 del 29.06.2016 (*già allegato n. 3*) come integrato dal D.D n. 9836 del 07.09.2017 (*già Allegato n. 8 ricorso R.G. n. 323/2019*);
- Delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno, approvate con D.D. 7515 del 29.06.2016 (*già Allegato n. 9 ricorso R.G. n. 323/2019*);
- **Del verbale di riesame del 29.08.2018** (qui **Allegato, in prosecuzione, al n. 11**), **estratto a seguito della procedura di accesso agli atti del 22.02.2019** con il quale è stata implicitamente esclusa la domanda di ammissione a finanziamento per la misura 4.1.1., in parte, sul presupposto che *“non è stata presentata evidenza della negoziazione tra il richiedente ed i diversi fornitori”*, nonché sono state esclusi gli interventi richiesti a contributo con la misura 4.1.3. e la misura 4.1.4. *“perché il punteggio in autovalutazione è pari a zero e pertanto sotto la soglia minima di ammissibilità”*.
- Degli altri verbali della Commissione di riesame (**Allegato in prosecuzione n. 12 checklist di ricevibilità e ammissibilità, Allegato n. 13 ammissibilità della spesa e ragionevolezza dei costi, nonché Allegato n. 14 determinazione dei punteggi**) **estratto a seguito della procedura di accesso agli atti del 22.02.2019**;
- Di ogni atto e provvedimento, ad oggi non conosciuto, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e con la domanda di agevolazione n. 54250088389 del 23.11.2016 presentata dalla Società Agricola Hortus Gymnasium a r.l.

PREMESSO CHE

1. Con ricorso notificato all'Amministrazione in data 15.02.2019, ed iscritto innanzi al Tribunale Amministrativo della Calabria Catanzaro al R.G. 323/2019 in data 04.03.2019, la Società HORTUS GYMNASIUM Società Agricola a r.l., sul presupposto di aver partecipato alla procedura di ammissione ai finanziamenti stanziati sul PSR Calabria 2014-2020, misura 4 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”*, “Pacchetto

Aggregato”, intervento n. 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4, a mezzo di domanda di finanziamento n. 54250088389 per investimenti materiali (relativa alla misura 4.1.1.), con realizzazione di infrastrutture per la gestione eco-sostenibile della risorsa idrica (relativa alla misura 4.1.3.) e con ricorso alle energie rinnovabili (relativa alla misura 4.1.4), con una spesa ammissibile pari ad € 1.383.324,00 ed un contributo richiesto pari ad € 760.828,21, relativi ad opere per avviare la coltivazione di nuovi impianti (vigneto e uliveto), con opere di ristrutturazione del fabbricato rurale, oltre che l’acquisto e realizzazione di macchinari e infrastrutture sia per la realizzazione di moderni impianti di irrigazione, sia facendo ricorso ad impianti per la gestione ecosostenibile della risorsa energetica (attraverso una cella termostata per prodotti agricoli ed un impianto solare termico); il tutto da realizzarsi in Comune di Rose (CS).

2. Con il decreto dirigenziale n. 15612 del 18.12.2018, di approvazione della graduatoria finale all’esito della procedura di riesame, la domanda della ricorrente è stata ammessa parzialmente al finanziamento per un importo finanziabile pari ad € 194.869,65 (in luogo di € 1.383.324,00 di cui alla domanda) e con un contributo ammesso per € 107.178,31 (in luogo di quello di € 760.828,21 di cui alla domanda), con una decurtazione del contributo finanziato per € 653.650,34, per motivi che non sono stati esplicitati nel provvedimento finale, ed in forza di valutazioni dell’Amministrazione non note al ricorrente all’atto della notifica dell’impugnazione, circostanza che giustificava la riserva di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. che con il presente atto si vanno esplicitando.
3. Nel depositato ricorso la Società rappresentava che, pendente il termine per promuovere impugnazione, aveva richiesto in data 14.01.2019 ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 il diritto di accesso agli atti della procedura, che è stata autorizzata per il giorno 22.02.2019 (**Allegato n. 15, in prosecuzione**).
4. A seguito dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, sono stati estratti i verbali della Commissione di Valutazione del 29.08.2018 in sede di riesame, dai quali è emerso che l’Ente, nell’accogliere i motivi di riesame della propria erronea e precedente valutazione di inammissibilità per carenze documentali, evidentemente non sussistenti o comunque sanate in sede di riesame (*“anche considerando che nella documentazione presentata sono riscontrabili tutti gli elementi utili a richiedere l’eventuale documentazione mancante”*), ha evidenziato **delle criticità non superabili che determinano la non ammissibilità di alcune tipologie di spesa** (v. verbale di riesame qui allegato n. 11).
5. In particolare, la Commissione avrebbe rilevato che *“gli interventi richiesti a contributo con la misura 4.1.3. e la misura 4.1.4.”* per i quali la Società aveva richiesto un contributo

per la somma di complessiva di € 435.563,44 (di cui € 96.247,67 per interventi di cui alla sottomisura 4.1.3 ed € 339.315,77 per interventi di cui alla sottomisura 4.1.4.) “*non vengono valutati poiché il punteggio in autovalutazione è pari a zero e pertanto sotto la soglia minima di ammissibilità*”, mentre per gli interventi di cui alla sottomisura 4.1.1. (unica valutata dalla Commissione) sarebbe emerso:

- a) *Gli acquisti di macchine e attrezzature non sono ammissibili poiché non è stata presentata alcuna evidenza della negoziazione tra il richiedente e i diversi fornitori, per cui in assenza di tracciabilità della richiesta e/o dell’offerta, non è garantita la comparabilità dei prezzi;*
- b) *I lavori di sistemazione esterna quali recinzioni, viabilità interna ed esterna, non sono ammissibili poiché non direttamente collegati a fattori produttivi ma semmai alla fruibilità di una serie di attività di diversificazione che non sono proprie di questa misura;*
- c) *La spesa per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitativo non è ammissibile poiché questa destinazione non è tra quelle eleggibili a finanziamento con questa misura.*

6. In forza delle suddette valutazioni la spesa ammissibile della Società con riferimento alla sottomisura n. 4.1.1. veniva decurtata ad € 194.869,65 (con un contributo ammesso di € 107.178,31), mentre non venivano analizzate le voci di spesa relative alle sottomisure nn. 4.1.3. e 4.1.4. con una decurtazione del contributo finale rispetto a quello richiesto.
7. Dando seguito al provvedimento presidenziale n. 58/2019 del 05.03.2019, è stata disposta la pubblicazione del ricorso R.G. n. 323/2019, dell’ordinanza, e dell’elenco dei controinteressati sul portale istituzionale della Regione Calabria (**Allegato n. 16, in prosecuzione**, richiesta di pubblicazione e **Allegato n. 17** in prosecuzione attestato di pubblicazione del 08.03.2019).

..*.*.*.*.*

A seguito dell’accesso agli atti della procedura, avvenuto il 22.02.2019, la Società agricola Hortus Gymnasium a.r.l. intende integrare i motivi di impugnazione di cui al ricorso notificato il 15.02.2019, mediante lo strumento dei motivi aggiunti ex art. 43 del c.p.a. e pertanto, previa istanza di notificazione per pubblici proclami anche dei presenti motivi aggiunti, e pertanto propone ricorso per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

Preliminarmente, e salvo approfondimento, si vuole evidenziare a questo TAR che l’impugnazione promossa da Hortus Gymnasium a. r.l. non prevede dei controinteressati

sostanziali, individuati e/o individuabili, che nell'ambito del ricorso introduttivo ed in assenza delle motivazioni per l'esclusione della ricorrente rispetto alle voci di spesa fossero agevolmente identificabili.

Ciò perché non è vero quanto affermato dalla Regione nella propria memoria secondo cui *“l'eventuale accoglimento dell'impugnativa può risultare lesivo degli interessi”* degli altri partecipanti e ciò in quanto per le misure in oggetto, come per tutte le misure del PSR, la Regione ha stanziato una riserva pari al 10% delle risorse presenti sul in dotazione finanziaria, in via cautelativa, per un importo di circa 5 milioni, proprio per l'ipotesi di eventuali accoglimenti in via di riesame o giurisdizionale; inoltre la stessa Regione ha previsto incrementi di ulteriori fondi di misura, presenti sul PSR 2014/2020 come previsto dalle disposizioni procedurali DDG 7609/2016.

La circostanza che l'eventuale accoglimento della domanda di Hortus non leda gli interessi di terzi soggetti beneficiari è chiarita non solo dalla circostanza che la dotazione finanziaria presente per gli interventi di misura 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4. non è stata esaurita, ma anche dal sistema di attribuzione dei punteggi non accessibile alla ricorrente, la quale all'atto dell'introduzione e notifica del ricorso non poteva certo identificare il soggetto o i soggetti lesi dall'impugnativa (che si ritengono assenti); infatti al di là del dato formale, cui si riferisce la Regione, non sarebbe stato possibile individuare i soggetti che, ad un accoglimento del ricorso, avrebbero concretamente visto leso il proprio diritto al finanziamento, alla luce della chiara circostanza che il decreto impugnato non individua dei controinteressati, se non l'elenco delle domande ammesse che in ogni caso non è sufficiente alla valutazione – quale controinteressato sostanziale – rispetto alla domanda di Hortus Gymnasium.

A ciò si aggiunga che proprio il decreto impugnato prevede, in applicazione della specifica clausola riportata sul DDG 7515/2016, un incremento di fondi dell'intervento di misura al fine di consentire il finanziamento delle domande ammissibili, e ciò a conferma della circostanza che alcuna lesione è stata (o verrà posta) nei confronti delle terze partecipanti; di qui l'impossibilità per Hortus di identificare le controinteressate sostanziali ai fini della notifica diretta; proprio per tali motivi è stata chiesta l'autorizzazione alla pubblicazione del ricorso R.G. 323/2019, concessa con l'ordinanza presidenziale del 05.03.2019, nei confronti indifferente di tutti i partecipanti, circostanza che la Regione non ha adeguatamente considerato.

Nel costituirsi la Regione Calabria, eccependo la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati sostanziali (sull'erroneo presupposto che questi possano essere interessati all'impugnazione - nei limiti di quanto dedotto nel ricorso – del provvedimento,

impugnazione che per quanto detto non lede la posizione individuale delle altre partecipanti sussistendo i fondi sul PSR senza lesione alcuna), ha identificato nella propria memoria di costituzione quale controinteressata la Ditta Uliva Società agricola semplice (P.IVA 0264966089); pertanto – pur ritenendo che la stessa non sia concretamente interessata dall’impugnativa promossa – si notificano nei riguardi della stessa i presenti motivi aggiunti.

A. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI RICONDUCIBILI ALLA SOTTOMISURA 4.1.3. E 4.1.4. – ILLEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL VERBALE DEL 29.08.2018 DI NON AMMISSIBILITÀ PER OMESSA AUTOVALUTAZIONE – MOTIVI AGGIUNTI IN RELAZIONE AL MOTIVO DI RICORSO – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ART. 13 DISPOSIZIONI ATTUATIVE – ECCESSO DI POTERE E IRRAGIONEVOLEZZA.

Come ipotizzato nel motivo di ricorso (v. paragrafo B del ricorso notificato il 15.02.2019), l’esclusione di una gran parte della spesa finanziabile di cui alla domanda della Società Hortus Gymnasium, riconducibile agli interventi 4.1.3. e 4.1.4., è stata motivata sul presupposto che, con riguardo al “Quadro H” della domanda n. 54250088389 del 23.11.2016 (*“criteri di selezione e autovalutazione del progetto”*) sarebbe stato attribuito in autovalutazione il punteggio relativo alla sottomisura 4.1.1., con auto-attribuzione di punti 48, mentre gli interventi relativi alle misure 4.1.3. e 4.1.4. *“non vengono valutati poiché il punteggio in autovalutazione è pari a zero e pertanto sotto la soglia minima di ammissibilità”*. In realtà la ricorrente non ha condotto la procedura di autovalutazione e quindi il risultato zero non è un auto-attribuzione di punti conseguente all’autovalutazione ma semplicemente frutto di un mero errore materiale nella compilazione della domanda.

Preliminarmente si tenga conto che la Società ricorrente è stata tra le prime ad aver presentato la domanda telematicamente entro i termini con un programma che aveva molti malfunzionamenti e che ha causato prima una proroga dei termini e poi la modifica delle modalità di presentazione ammesse (giacchè la presentazione delle domande in cartaceo è stata solo successivamente ammessa).

E’ evidente che in una fase di avvio del programma di gestione delle domande telematiche (in assenza di specifiche indicazioni tecniche per il c.d. “pacchetto integrato”) potessero sorgere dei problemi nell’ambito della compilazione della stessa, non segnalate dal programma telematico e non altrimenti rimediabili.

Va, poi, sottolineato che la compilazione della domanda che è stata predisposta, come di rito, dal Centro di Assistenza Agricola CAA dalla Confederazione Italiana Agricoltura CIA di Cosenza, per conto della Società Hortus Gymnasium. È consuetudine che per ciascuna

domanda di agevolazione/piano d'investimento venga compilato un “Quadro H criteri di selezione e autovalutazione del progetto” e, trattandosi di un bando definito “pacchetto integrato” richiedente un organico e univoco progetto a valere su tre misure del programma di finanziamento, non è deducibile che il candidato debba subire una disparità di trattamento e compilare tre diverse valutazioni per un piano unico, potenziale beneficiario di un finanziamento unico. Che non dovesse trattarsi di errore (conseguente a una qualche invalidità della domanda o della spesa) è intuibile, tenuto conto che, con l'attribuzione del punteggio alla sola misura 4.1.1., il sistema automatizzato di ricezione delle domande non ha segnalato alcuna anomalia, permettendo la prosecuzione della procedura. Inoltre, è evidente che la mancata attribuzione del punteggio, in autovalutazione, sarebbe avvenuta per mero errore formale, marginale e scusabile se si constata che non sarebbero stati attribuiti i punteggi relativi alle sottomisure 4.1.3. e 4.1.4., pur essendo stata compilata perfettamente la domanda in relazione agli interventi riconducibili alle due sottomisure.

Il presupposto della mancava valutazione della spesa, riconducibile a tali interventi, stando alla motivazione resa nel verbale di riesame del 29.08.2018 (conosciuto solo a seguito dell'accesso del 22.02.2019) sarebbe dato dalla circostanza che, in fase di autoattribuzione del punteggio, da parte dell'istante, il punteggio è risultato pari a “zero” e quindi al di sotto della soglia minima di ammissibilità, quando in realtà questa autovalutazione è stata fatta dando un risultato positivo di 48 punti e non si riteneva, in sede di centro di Assistenza Agricola, che dovesse essere reiterato altre due volte trattandosi di progetto integrato.

Del resto, all'esame della domanda, erano stati indicati tutti gli elementi sostanziali del progetto, come poi esplicitati nell'ambito del *business plan* e dell'ulteriore documentazione allegata; peraltro il progetto è stato proposto in forma unica, organica e funzionale, rappresentando l'iniziativa, nelle sue diverse componenti, un progetto funzionalmente non scindibile, ricadendo solo per motivi formali nell'ambito delle tre diverse sottomisure del pacchetto aggregato.

La circostanza era stata espressamente rappresentata alla Regione (v. **Allegato n. 19**), già prima della pubblicazione del D.D. n. 15612 del 18.12.2018, avendo la Società comunicato alla Regione Calabria e ad ARCEA, l'esistenza di un errore materiale nella compilazione della domanda n. 54250088389, determinato da omessa compilazione (ed autoattribuzione dei punteggi) del quadro H, sez. II della domanda, limitatamente all'autovalutazione delle tipologie di intervento per le sottomisure 4.1.3. e 4.1.4.

Va evidenziato come la Commissione di valutazione, anche a seguito della ricezione della comunicazione della Società (con cui è stato indicato l'errore materiale), abbia inteso non

procedere ad alcuna valutazione per gli interventi di sottomisura, sul presupposto evidentemente errato, che il punteggio da attribuirsi a tali interventi fosse pari a “zero” (cosa in realtà impossibile, dato che nel *business plan* la Società aveva giustificato una spesa finanziabile di rilevante importo, ed un contributo di € 96.247,67 per interventi di cui alla sottomisura 4.1.3 ed € 339.315,77 per interventi di cui alla sottomisura 4.1.4, indicando specificatamente i criteri per le tipologie di operazioni per le quali si richiedeva un finanziamento.

In primo luogo, e richiamando quanto già dedotto nell’ambito del ricorso introduttivo è chiaramente illegittima, per violazione degli artt. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l’esclusione del contributo e l’omesso esame della spesa finanziabile, determinati dall’evidente errore formale della domanda, errore che certamente sarebbe stato sanabile attraverso un soccorso istruttorio esercitato dall’Amministrazione, ovvero laddove l’Amministrazione avesse provveduto ad attribuire (come dovuto) il punteggio sulla base dei criteri indicati nella domanda e nel business plan.

Al riguardo si richiama, e si conferma, quanto già dedotto nel ricorso introduttivo in tema di esclusioni giustificate per meri motivi ed omissioni formali della domanda alla quale si rinvia per obbligo di sintesi espositivo.

Giova rilevare, in questa sede, che ai sensi delle disposizioni attuative (che costituiscono le regole procedurali), alcuna norma procedurale legittima la Commissione ad escludere la valutazione delle domande, in relazione alle specifiche sottomisure, laddove il punteggio in autovalutazione non sia superiore ad un minimo; stando infatti alle regole procedurali **la Commissione era comunque tenuta ad attribuire un punteggio al progetto** (e tale potere tecnico-discrezionale è attribuito all’Amministrazione, e non certo all’istante).

Infatti l’art. 3 delle disposizioni procedurali approvate con DD n. 7609 del 2016 (**Allegato n. 18**), applicabile a tutte le misure del PSR Calabria (e richiamate, per il pacchetto aggregato, nell’Avviso Pubblico) dispone che “*a seguito dell’istruttoria di ammissibilità*” (della domanda) “*verranno attribuiti i punteggi secondo i requisiti e criteri di selezione previsti dalla Misura/Intervento*”, nulla deducendo in ordine all’autovalutazione, né autorizzando la Commissione ad omettere l’esame in ipotesi di punteggi (in autovalutazione) inferiori ai minimi.

L’art. 13 (criteri di selezione) delle disposizioni attuative dell’intervento c.d. “*pacchetto aggregato*” evidenzia che, all’esito della valutazione della Commissione, “*il sostegno sarà riconosciuto ai progetti che [...] abbiano raggiunto un punteggio minimo di venti punti*” a

seconda della sottomisura; ed è evidente che la valutazione, tecnico-discrezionale, per l'attribuzione del punteggio deve essere in ogni caso svolta dall'Ente, anche laddove il richiedente abbia ommesso di compilare la scheda di autovalutazione; quest'ultima, a ben guardare, non costituisce un elemento sostanziale della domanda (che è costituita dai dati dell'istante, dai dati dell'intervento e dal piano di intervento), essendo solo di supporto ai fini della valutazione rimessa alla Commissione.

Alla luce di quanto dedotto, la sanzione dell'inammissibilità (non della domanda, ma solo della spesa finanziabile relativamente alle sottomisure) per la mancata compilazione della scheda di autovalutazione, pacificamente riconducibile ad errore materiale sanabile, costituisce una palese violazione sia delle norme di legge relative alla piena sanabilità degli atti attraverso lo strumento del soccorso istruttorio, sia vizio di eccesso di potere e irragionevolezza nell'avere la Commissione disposto l'esclusione, sia pure parziale e nella forma della "non ammissibilità" per un mero vizio formale, peraltro in assenza di una disposizione in tal senso ed in violazione delle regole procedurali cui si è fatto riferimento.

Il tutto tenendo conto che la Società, con propria istanza di rettifica, aveva chiaramente dedotto l'esistenza di un errore materiale della domanda sul punto, pacificamente sanabile, esplicitando che per gli interventi di sottomisura 4.1.3. e 4.1.4. la Commissione non avrebbe dovuto tener conto del punteggio mancante (o pari a zero), ma attribuire un punteggio in forza dei criteri esplicitati nella domanda e nel *business plan*.

E infatti che la società avesse chiesto un contributo finanziato per tutte e tre le misure previste dal pacchetto aggregato è circostanza pacifica nell'ambito della stessa domanda di cui al Quadro B – Adesione alle misure/sottomisure 4.1.1. (investimenti nelle aziende agricole), 4.1.3. (investimenti per la gestione della risorsa idrica) e 4.1.4. (investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili); circostanza confermata anche nell'ambito del successivo Quadro E (Piano degli interventi).

La tipologia di interventi veniva poi espressamente indicata nell'ambito del quadro G della domanda, per tutti gli interventi di cui si richiedeva l'accesso a contributo, nelle sezioni suddivise per sottomisura; dunque per le sottomisure 4.1.3. e 4.1.4. sono stati indicati nello specifico gli interventi da eseguire ed i relativi codici individuanti il **criterio di ammissibilità**.

Dunque, l'unica omissione riguarderebbe la sola scheda di autoattribuzione del punteggio da parte del richiedente, scheda che dunque non riguarderebbe alcuna indicazione dell'intervento di cui si richiede l'ammissione a contributo, ma che è di mero ausilio alla

valutazione ad opera della Commissione per l'attribuzione dei punteggi in una forbice che va fino ad un massimo predeterminato dalle disposizioni di bando.

Si aggiunga che la dichiarazione di inammissibilità della voce di spesa, giustificata dalla mera circostanza che nell'ambito della domanda, e relativamente all'attribuzione del punteggio in autovalutazione, il voto numerico mancante risulta pari a zero (circostanza frutto di un evidente errore materiale che il sistema, non programmato su tale aspetto, non ha rilevato in sede di trasmissione), **si appalesa del tutto irragionevole e viziata da eccesso di potere**; le norme richiamate infatti deducono ipotesi di inammissibilità “della domanda” (per vizi riconducibili a violazione degli artt. 2.3. disposizioni procedurali e 7 delle disposizioni attuative “condizioni di ammissibilità”) nessuno dei quali fa riferimento all'omesso punteggio in autovalutazione; peraltro le condizioni di ammissibilità “delle voci di spesa”, riconducibili all'art. 9 delle disposizioni attuative, concernono la riconducibilità degli investimenti da realizzare alle finalità della misura (v. specifica per i punti 4.1.3. e 4.1.4.) e non certo ipotesi di vizio formale della domanda.

Alla luce di quanto qui analizzato deve confermarsi l'illegittimità dell'esclusione della domanda, relativamente all'omessa valutazione della richiesta di finanziamento per le sottomisure 4.1.3. e 4.1.4. che – con riferimento a tali sottomisure – dovrà essere riammessa a valutazione, per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, anche in termini di irragionevolezza, come indicati.

B. DEDUZIONI SULLE ESCLUSIONI PARZIALI DEL CONTRIBUTO RICHIESTO PER LA MISURA
4.1.1. - ECCESO DI POTERE IN ORDINE ALL'OMESSA PROVA DELLA NEGOZIAZIONE TRA IL RICHIEDENTE E I FORNITORI.

Il provvedimento di esclusione, parziale, emerso nell'ambito del verbale di riesame del 29.08.2018 e in seguito alla pubblicazione della graduatoria si appalesa illegittimo anche con riferimento alle decurtazioni alla spesa finanziabile (e riduzione del relativo contributo di finanziamento) con riferimento alla sottomisura 4.1.1.

Si evidenzia come, con riferimento a tale sottomisura, la Società abbia indicato, per gli interventi riconducibili a tale sottomisura, nella domanda una spesa imponibile di € 591.390,48, giustificata dall'esecuzione di opere riconducibili alla misura e dall'acquisto di macchinari e attrezzature, e richiesto un contributo (per l'aliquota del 55%) per € 325.264,77. A fronte di tale istanza la Commissione ha limitatamente accolto la domanda, per gli interventi riconducibili a tale sottomisura, ritenendo ammissibile la spesa limitatamente ad € 194.869,65 con un contributo di finanziamento per € 107.178,31.

I motivi di tale riduzione sensibile dell'importo di spesa ammissibile e del contributo erogato sono stati indicati esclusivamente nel verbale di riesame del 29.08.2018, di cui si è presa visione solo a seguito dell'accesso dello scorso 22.02.2019; in tale documento sono state indicate dalla Commissione tre criticità non superabili, che riguarderebbero la richiesta di finanziamento per la spesa riconducibile alla sottomisura e specificatamente:

- a) *Gli acquisti di macchine e attrezzature non sono ammissibili poiché non è stata presentata alcuna evidenza della negoziazione tra il richiedente e i diversi fornitori, per cui in assenza di tracciabilità della richiesta e/o dell'offerta, non è garantita la comparabilità dei prezzi;*
 - b) *I lavori di sistemazione esterna quali recinzioni, viabilità interna ed esterna, non sono ammissibili poiché non direttamente collegati a fattori produttivi ma semmai alla fruibilità di una serie di attività di diversificazione che non sono proprie di questa misura;*
 - c) *La spesa per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitativo non è ammissibile poiché questa destinazione non è tra quelle eleggibili a finanziamento con questa misura.*
- i) Con riferimento alla prima deduzione la Commissione presuppone l'assenza di una negoziazione tra il richiedente ed i fornitori, circostanza che non garantirebbe la comparabilità dei prezzi.

Invero nella domanda, come evidenziato anche dalla check-list in calce, è stata allegata documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi.

In ossequio al rispetto dell'art. 14, punti 10 e 11 (e nel rispetto dei principi del PSR sul punto) la Società Hortus ha documentato una spesa di € 31.628,00 per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature riconducibili alla sottomisura (per un contributo sul punto di € 17.395,40), attraverso una ricerca di mercato per ciascun macchinario a tre diversi operatori, con il relativo preventivo (**Allegato n. 20** scambio richieste e preventivi).

Peraltro, tutta tale documentazione era perfettamente rinvenibile nel fascicolo telematico allegato alla domanda, come riscontrato anche dalla Commissione in sede di riesame.

Si richiama al riguardo, in estratto, la *checklist di riesame*, in ordine alla scheda *ammissibilità della spesa e ragionevolezza dei costi* (qui allegato n. 13) ove viene riscontrata la presenza, per ogni voce di spesa, di tre preventivi comparabili sottoscritti e datati, trasmessi da fornitori indipendenti, **con le relative richieste formulate dal proponente.**

macchinari e attrezzature	IC2207 IC2203	le) di cui al par. 9 disposizioni attuative sub-misura 4.1.4, le spese sono comprese nel relativo stanico da cui di di cui al par. 9 disposizioni attuative Per ogni voce di spesa, sono presenti tre preventivi comparabili, sottoscritti e datati, trasmessi da fornitori indipendenti, con le relative richieste formulate dal proponente.	np	
			SI	
E' presente una relazione tecnico-economica che illustra				

Quindi, almeno sulla presenza di tali preventivi in allegato alla domanda, non sussiste alcun dubbio. La deduzione, tuttavia, sembrerebbe riguardare i dubbi che la Commissione ha sollevato con riguardo alla “negoziiazione” tra il richiedente ed i diversi fornitori.

In ordine a tale deduzione si vuole subito evidenziare come l’art. 14, punti 10 e 11 delle disposizioni attuative, che prevedono per l’acquisto di macchine e attrezzature la necessità di produrre nel fascicolo tre preventivi analitici delle ditte fornitrici, e le relative richieste, non prevedono altresì di trasmettere tutte le note e ricevute di trasmissione delle richieste o altra documentazione assimilabile, per cui – sul punto – la Commissione è andata ben oltre a quella che è la previsione normativa sul punto, non essendo prevista alcun ulteriore adempimento documentale (meno che mai le comunicazioni di trasmissione e/o documenti in ordine alla tracciabilità degli stessi); circostanza che rende la deduzione evidentemente viziata da irragionevolezza, o eccesso di potere sul punto.

A ciò si aggiunga che, laddove la Commissione avesse ritenuto opportuno colmare i propri dubbi, ben avrebbe potuto attivarsi con una richiesta di soccorso istruttorio ai sensi della normativa (e secondo gli orientamenti) già richiamati ampiamente nel corso del ricorso introduttivo, che anche su tale punto si richiamano integralmente.

Evidenziate le illegittimità sul punto, si chiede al Tribunale Amministrativo di voler provvedere a dichiarare l’illegittimità dell’esclusione, e della connessa decurtazione del contributo sul punto, ordinando all’Amministrazione di voler ammettere a contributo la somma di € 17.395,40 per l’acquisto di attrezzature che rientrano nell’ambito della misura 4.1.1., come documentate nella domanda di finanziamento.

- ii) Con successiva deduzione la Commissione ha decurtato la spesa finanziabile dei “*lavori di sistemazione esterna quali recinzioni, viabilità interna ed esterna*” ritenuti “*non ammissibili poiché non direttamente collegati a fattori produttivi*”.

Al riguardo, nell’ambito del progetto, è stato documentato che il fondo – necessitante di opere di viabilità interna e di una solida recinzione per una migliore funzionalità - ove realizzare gli interventi è ubicato in territorio della Sila, ove vi è presenza di animali selvatici dannosi per le coltivazioni.

La Società, nell’ambito del progetto e del *business plan* aveva dedotto la necessità di realizzare investimenti per la viabilità pedonabile e carrabile e la recinzione provvedendo: i) all’allestimento della viabilità interna pedonale sentieri e camminamenti perimetrali degli orti

che ospiteranno le piante madri; **ii)** predisposizione della viabilità interna carrabile, sia le strade interpoderali che le traverse di collegamento **iii)** allestire la recinzione totale della tenuta, in pali di castagno e rete lungo il confine esterno.

Sul punto la Commissione ritiene, del tutto inappropriatamente, che tali opere non riguardino le finalità della misura; al riguardo si richiama l'art. 5 delle disposizioni attuative "Finalità dell'intervento 4.1.1. *Investimenti nelle aziende agricole*" il quale esplicita che, attraverso tale intervento, si sostengono gli investimenti di ammodernamento, ristrutturazione e innovazione all'interno delle aziende agricole, finalizzate al miglioramento della competitività e della sostenibilità aziendale.

La Società, nell'ambito del progetto e del *business plan*, aveva documentato, anche per il tramite di documentazione grafica e fotografica, che le vigne e culture che intendeva realizzare erano da effettuarsi su un fondo ubicato in Sila, ove vi è presenza di animali selvatici dannosi alle culture. Peraltro, essendo il fondo di ampia estensione e con notevole dislivello, era necessario realizzare dei camminamenti, anche carrozzabili, anche al fine di suddividere le culture; si tratta di un fondo in pendenza, la cui coltivazione richiede che si predispongono le strade per la viabilità aziendale.

La realizzazione di una recinzione per il fondo, e la necessità di dar luogo a dei camminamenti e a una viabilità del fondo, sono opere da considerarsi strettamente connesse alla funzionalità della lavorazione agricola, e pertanto rientrano nell'ambito delle attività necessarie per avviare le colture, in difetto delle quali la produttività indicata nel *business plan* non potrà essere raggiunta.

Come è noto la misura 4.1.1. è rispondente a un sostegno alle Aziende destinato ad investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, rispondente alle esigenze F4 (*Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole e silvicole che si rivolgono al mercato*) e F8 (*Rafforzare le filiere corte per le produzioni biologiche, le produzioni di qualità certificata, le produzioni tipiche dei territori montani, le produzioni di nicchia*) del PSR.

Come indicato espressamente nelle FAQ approvate, la misura interviene a sostegno dei processi di ammodernamento e innovazione delle aziende agricole agendo sugli elementi strutturali, colturali e agronomici, tecnologici, logistici e commerciali con la finalità di migliorare le prestazioni economiche e la competitività e di migliorare la sostenibilità globale dei processi delle aziende attraverso investimenti per: la razionalizzazione e l'efficientamento nell'utilizzo fattori produttivi, ivi inclusi i fattori infrastrutturali e strutturali; l'uso sostenibile

dei suoli; l'introduzione di miglioramenti fondiari, tecnologici e di colture e pratiche agronomiche.

È evidente che la realizzazione di camminamenti interni nel fondo (e di una viabilità carrozzabile) nonché di recinzione, trattandosi di misure di salvaguardia da animali selvatici, rispondono agli obiettivi di misura costituendo in elementi strutturali connaturali all'attività agronomica che si va a realizzare, e indefettibili ai fini del suo esercizio; in tal senso tali interventi riguardano proprio ed esclusivamente i fattori di produzione, poiché in difetto, l'utilizzabilità del fondo sarebbe compromessa quanto a produttività.

Tantopiù laddove si argomenta circa la realizzazione di camminamenti e della viabilità interna, trattandosi di infrastrutture strettamente connesse con il fattore di produzione.

L'investimento pertanto rientra nell'ambito dell'art. 9 delle disposizioni attuative *“razionalizzazione ed efficientamento nell'utilizzo dei fattori produttivi, ivi inclusi i fattori strutturali e infrastrutturali”* nonché *“uso sostenibile dei suoli”*.

A conferma di quanto assunto si tenga conto che ai sensi della lettera A dell'art. 9 *“sono considerati ammissibili a finanziamento [...] spese inerenti il miglioramento fondiario collegato all'adozione di sistemi di difesa volti a proteggere le coltivazioni dai danni derivanti dagli animali selvatici [...]”*.

Pertanto, le stesse disposizioni attuative prevedono l'ammissibilità della spesa, sicché l'esclusione è del tutto illegittima e contro le indicazioni del provvedimento di attuazione.

La circostanza poi che il PSR preveda (altre) specifiche misure di sostegno, rispondenti a diverse esigenze, per il finanziamento di recinzioni per animali o altre tipologie di interclusioni (che è quanto sembra paventare la Commissione nella sua esclusione) non concerne tuttavia la legittima previsione di tali interventi nella richiesta di finanziamento come rispondenti all'esigenza di cui alla misura 4.1.1., che sul punto non viene smentita dalla Commissione.

Alla luce di tale aspetto, l'esclusione operata sul punto appare del tutto viziata da violazione di legge (e nello specifico delle disposizioni richiamate), oltre che per eccesso di potere avendo la Commissione sotto tale profilo del tutto disatteso il criterio normativo.

- iii) Con ultimo argomento la Commissione giustifica, sempre con riferimento alla misura 4.1.1., la non ammissione a finanziamento di una parte della spesa indicata per la ristrutturazione di un fabbricato sul presupposto che trattandosi di fabbricato “ad uso abitativo” e vista la destinazione, le opere di ristrutturazione non rientrano tra quelle eleggibili a finanziamento con la misura in esame.

Al riguardo si deve osservare che dall'esame delle disposizioni attuative emergono come ammissibili le spese inerenti il miglioramento fondiario. Specifica l'art. 9 che in caso di opere edili **le spese devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'azienda e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative al riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'azienda agricola.** Ambedue le condizioni (correlazione e impossibilità del riuso) devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato; è ammesso a contributo anche l'acquisto immobiliare **purché finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed essere strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione.**

Dunque, le disposizioni attuative non escludono la finalità abitativa, *ex se*, dalla ammissione a contributo, ma solo quegli investimenti che non sono finalizzati o connessi allo svolgimento dell'attività aziendale.

Al riguardo si osserva come l'Azienda aveva evidenziato la necessità di interventi di ristrutturazione di una unità abitativa rurale destinata all'imprenditore agricolo professionale ed ai braccianti stagionali, la cui presenza è indispensabile alla conduzione del fondo e di cui si propone la manutenzione e la riqualificazione energetica.

Tale spesa è certamente funzionale ad un bisogno aziendale incidente su un fattore di produzione (il lavoro), e la circostanza che l'immobile rurale abbia una destinazione abitativa (perché destinato a fungere da ricovero, anche solo stagionale, del colono e dei braccianti) non incide sulla circostanza che tale bene costituisca comunque un bene aziendale, necessario per l'incremento del fattore di produzione.

Sicché, anche sul punto e in assenza di contrarie disposizioni, l'esclusione operata dalla Commissione su tale voce di spesa appare del tutto discrezionale, oltre che irragionevole ed ingiustificatamente lesiva, e pertanto si denuncia anche sotto tale aspetto il vizio di eccesso di potere nel provvedimento di esclusione da parte della Commissione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Richiamando quanto dedotto nell'ambito del ricorso introduttivo, nonché il provvedimento presidenziale del 58/2019, al quale si è data immediata attuazione mediante pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale della Regione Calabria, si evidenzia come anche i presenti motivi aggiunti dovrebbero essere rivolti a tutte le Società controinteressate, dichiarate ammissibili nell'elenco allegato A del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva finale di cui al DD. n. 15612 del 19.12.2018, che per l'elevato numero di destinatari, e per le difficoltà nell'individuazione delle controinteressate sostanziali (alla luce

dei possibili ricorsi delle altre società non ammesse integralmente al finanziamento richiesto) determina l'impossibilità di individuare i soggetti che possono effettivamente subire, all'esito della valutazione di merito, un effettivo pregiudizio dall'eventuale ammissione integrale della domanda della Azienda Agricola ricorrente.

Alla luce di tale aspetto si fa istanza – anche per la notifica dei presenti motivi aggiunti – di essere autorizzati alla notifica a mezzo pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.*, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria.

..*.*.*.*.*

Attesa l'evidenza delle illegittimità già dedotte nel ricorso introduttivo, confermate dall'accesso documentale e dall'esame dei documenti in cui si sono sostanziate le ragioni della Regione, nel confermare integralmente l'impugnazione di cui al ricorso avverso la graduatoria definitiva finale, come approvata con DD 15612 del 19.12.2018, con riferimento alla voce n. 290 in graduatoria dell'allegato A (domande ammesse a finanziamento), nella parte in cui la domanda n. 54250088389 non è stata ammessa a finanziamento per la spesa per una differenza di spesa pari ad € 1.188.454,35 (e conseguentemente con un minor contributo per € 653.650,34), con i presenti motivi aggiunti si impugna altresì il verbale del riesame della Commissione del 29.08.2018, avente contenuto decisionale, per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere indicati, e pertanto nel richiamare integralmente le conclusioni in calce al ricorso introduttivo, si chiede l'accoglimento delle stesse e dei motivi aggiunti.

Per effetto di ciò, ai sensi dell'art. 43 del c.p.a. la Società Hortus Gymnasium Società Agricola a r.l., come rappresentata e difesa

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo della Calabria – Catanzaro affinché voglia, in via preliminare, autorizzare la notificazione per pubblici proclami, *ex art. 41, comma 4, c.p.a.* secondo le modalità indicate nell'istanza allegata ed in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti.

Richiamando le conclusioni in calce al ricorso introduttivo si insiste affinché questo Tribunale Amministrativo voglia:

In via cautelare

Accertata la sussistenza dei presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* disporre gli opportuni provvedimenti cautelari anticipatori al fine di permettere il finanziamento integrale della domanda n. 54250088389, anche in relazione alle specifiche voci di spesa non ammesse (e per i motivi ad oggi non noti), così ammettendo gli stessi al contributo

complessivo dovuto di € 760.828,21, secondo le voci di spesa indicate nel *business plan*, con ammissione della domanda ad un contributo ulteriore pari ad € 653.650,34.

Nel merito

- Disporre l'annullamento del provvedimento implicito di esclusione della voce di spesa della domanda n. 54250088389 in titolarità della Società Agricola Hortus Gymnasium, come esercitato nel verbale di riesame della Commissione ed esercitato inserimento della domanda nella graduatoria alla posizione 290, per una spesa ammessa (pari ad € 194.869,65) minore di quella richiesta (pari ad € 1.383.324,00).
- Disporre l'annullamento, per quanto di ragione e nei limiti di quanto indicato, del provvedimento decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018, pubblicato in tale data di approvazione della graduatoria definitiva finale, esclusivamente nella parte in cui viene approvata la domanda di finanziamento della Società Hortus Gymnasium a r.l. ricorrente per una spesa inferiore, come descritto nell'ambito del ricorso.
- Ordinare all'Amministrazione l'ammissione della voce di spesa relativa ai lavori di ristrutturazione, nella misura indicata nella domanda n. 54250088389, con riconoscimento dell'ulteriore contributo di € 1.383.324,00.

In ogni caso

Con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge

In via istruttoria

Si depositano, allegati al presente ricorso per motivi aggiunti, i seguenti documenti in prosecuzione:

- Indice foliaro
- 11. Verbale di riesame del 29.08.2018 estratto a seguito della procedura di accesso;
- 12. Checklist di ricevibilità e ammissibilità;
- 13. Checklist di ammissibilità della spesa e ragionevolezza dei costi;
- 14. Checklist di determinazione del punteggio;
- 15. Verbale di accesso agli atti e documenti del 22.02.2019;
- 16. Richiesta pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale;
- 17. Attestato di pubblicazione del 08.03.2019;
- 18. Disposizioni procedurali approvate con DD 709 del 2016;
- 19. Comunicazione/istanza correzione errore materiale,
- 20. Scambio richieste e preventivi;
- 21. Allegati di cui alla domanda – *autorizzazioni e perizie*
- 22. Allegati di cui alla domanda – *bilanci 2013-2015*

23. Allegati di cui alla domanda – *Investimenti fabbricati rurali*
24. Allegati di cui alla domanda – *Investimenti per infrastrutture gestione ecosostenibile*
25. Allegati di cui alla domanda – *Investimenti per infrastrutture risorse idriche*
26. Allegati di cui alla domanda – *Investimenti per viabilità*
27. Allegati di cui alla domanda – *Offerta Hortus*
28. Allegati di cui alla domanda – *Offerta Promente Hortus*
29. Allegati di cui alla domanda – *Autorizzazioni pozzo*
30. Allegati di cui alla domanda – *Preventivi non confrontabili*
31. Allegati di cui alla domanda – *Relazione descrittiva Hortus*
32. Allegati di cui alla domanda – *Richiesta Promente*
33. Allegati di cui alla domanda – *Richieste e preventivi*
34. Allegati di cui alla domanda – *Vega Energia richiesta e preventivo*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato, per i presenti motivi aggiunti, viene versato nell'ulteriore misura di € 650,00.

Roma, 01.04.2019

Avv. Paolo Canonaco